

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24

38079 Tione di Trento (TN)

Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060

e-mail: valeria.parolari@gmail.com

pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA

Nell' interesse di

[REDACTED]

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, Onorevole Avvocato Angelino Alfano, con sede in Roma, [REDACTED]

Trasmesso, per opportuna conoscenza,

all'Ufficio di **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL GOVERNO ITALIANO**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, Dottor Matteo Renzi, con sede in Roma, [REDACTED],

nonché alla **PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BELLUNO**, in persona del Prefetto *pro tempore*, Commissario Straordinario della Provincia di Belluno, Dottor Vittorio Capocelli, con sede in Belluno, [REDACTED]

**** * * * *

Premesso quanto segue.

La Provincia di Belluno è costituita da sessantasette comuni, vanta una popolazione di 209.364 abitanti, di cui circa 58.000 appartenenti a gruppi di minoranze linguistiche dell'area ladina e sappadina e si sviluppa su un territorio di 3.600 chilometri quadrati interamente montano e transfrontaliero, rappresentato dalla porzione orientale e meridionale delle Dolomiti.

In ragione delle suddette specificità territoriali ed etniche, il nuovo Statuto della Regione Veneto, approvato in via definitiva con Legge regionale statutaria n. 1 d.d. 17.04.2012, riconosce, all'art. 15, comma 5, condizioni e forme particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno: *“La Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano*

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale".

Questo importante riconoscimento è stato il frutto di una "battaglia autonomista" promossa dal Comitato "Belluno Autonoma Regione Dolomiti" (B.A.R.D.), regolarmente costituito tra gli odierni istanti, motivata da un crescente squilibrio di politiche attive di sviluppo a scapito del territorio montano bellunese, segnato da un progressivo declino per spopolamento e depauperamento di risorse sociali ed economiche, ambientali e territoriali, pubbliche e private, con rischi di tenuta del tessuto individuale, familiare, comunitario, produttivo e istituzionale e quindi del sistema della coesione sociale e del significato di identità storica e culturale ad esso sotteso e presupposto.

Il Comitato, "*autonomo, apolitico, senza fini di lucro*", "*persegue esclusivamente finalità a carattere sociale e culturale*" (art. 1 Statuto Comitato B.A.R.D.), si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: promuovere il raggiungimento e l'attuazione di forme di autonomia speciale per la Provincia di Belluno; analizzare lo stato socio/economico della Provincia di Belluno; divulgare e stimolare la conoscenza, attraverso incontri con la cittadinanza, i dati raccolti sullo stato socio/economico della Provincia di Belluno; promozione Referendum Costituzionale per l'aggregazione della Provincia di Belluno alla Regione Trentino Alto

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

Adige/Südtirol e conseguente creazione della regione Dolomiti (art. 2 Statuto).

Per quanto sopra, i ricorrenti ripongono molte aspettative sul rinnovo elettorale dell'ente provinciale, al fine di poter dare attuazione "*alle forme e condizioni particolari di autonomia*" ora riconosciute direttamente dallo Statuto Regionale Veneto, avuto riguardo, in particolare, all'attivazione di interventi di contrasto, riequilibrio e rilancio del territorio e della comunità bellunese, implementando le risorse all'uopo necessarie.

*** *** ***

Gli odierni istanti, così come tutti i cittadini della Provincia di Belluno, si vedono illegittimamente negare il diritto di poter scegliere elettivamente i propri rappresentanti del Consiglio Provinciale, per i seguenti

MOTIVI

La Provincia di Belluno, pur avendo rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni elettorali d.d. 06 e 07 giugno 2009, è stata invero sciolta, su proposta del Ministero dell'Interno, con Decreto del Presidente della Repubblica d.d. 13.12.2011, a seguito della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia di Belluno, approvata, giusta delibera n. 46 d.d. 28.10.2011, con il voto favorevole di quattordici consiglieri su ventiquattro assegnati all'ente, e quindi per averamento della specifica causa di scioglimento della rappresentanza prevista e disciplinata dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267 d.d. 18.08.2000 ss.mm. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.).

Di conseguenza, è stato nominato, ai sensi dell'art. 141 T.U.E.L., il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, Dott. Vittorio Capocelli, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al Presidente, "*fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge*".

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

In effetti, in condizioni prevedibili normali, in base a quanto previsto dalla Legge n. 182 d.d. 07.06.1991 ss.mm. (*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*), che ha introdotto il “turno annuale ordinario” per le elezioni degli enti locali, la Provincia di Belluno avrebbe dovuto essere rinnovata, nei suoi organi elettivi fondamentali, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2012 (art. 1). Si evidenzia che l'art. 141, comma 4, del T.U.E.L., prescrive che “*il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge*”.

➤ **DELLA DEGRADAZIONE DELLE PROVINCE IN ENTI DI SECONDO GRADO: DAL DECRETO “SALVA ITALIA”**

ALLA LEGGE DI STABILITA' 2013.

Così non è stato, grazie all'approvazione, in via d'urgenza, della cd. “manovra Salva Italia”, varata con Decreto Legge n. 201 d.d. 06.12.2011, recante “*disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 d.d. 22.12.2011, che ha inciso profondamente sull'assetto e sull'ordinamento delle Province, con l'intento di ottenere anche da questo intervento le risorse necessarie per consolidare i conti pubblici e fronteggiare la crisi speculativa internazionale abbattutasi a causa della forte esposizione del debito sovrano dello Stato Italiano.

Come è noto, il decreto “Salva Italia” ha degradato le Province in enti non elettivi (art. 23, commi 14-20); in particolare, il comma 16 prevede che “*il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia*”. Le Province sono state quindi private della loro fondamentale funzione di rappresentanza politica degli interessi generali delle rispettive comunità provinciali di appartenenza e di ogni funzione propria e/o ad esse conferita in base alla legislazione

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

nazionale e regionale vigente, il tutto: 1) con la previsione di un termine fino al 31.12.2012 (art. 16) per l'emanazione di una legge dello Stato volta a disciplinare le modalità di elezione dei nuovi organi di governo (Consiglio e Presidente) e per il trasferimento, da parte di Regioni e Stato nell'ambito delle rispettive competenze, di compiti amministrativi, risorse umane, strumentali e finanziarie di spettanza delle Province ai Comuni ovvero alla Regione, nonché 2) con l'ulteriore previsione (art. 20) che *“agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31.12.2012 si applica, sino al 31.03.2013, l'art. 141”* del T.U.E.L.. *“Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31.12.2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi i termini di cui al primo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai sommi 16 e 17”*.

Con il D.L. n. 95 d.d. 06.07.2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 d.d.07.08.2012, è stato disposto il cd. riordino delle Province: l'art. 17 (*soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni*) prevede, al comma 1, che *“al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3”*, fatta salva la disciplina sugli organi delle stesse, ex art. 23 del D.L. n. 201/2011.

Con delibera del Consiglio dei Ministri d.d. 20.07.2012 sono stati dettati i criteri per il riordino delle Province, a norma del comma 2 dell'art. 17 del D.L. 95/2012.

Il riordino delle Province nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 95/2012, è stato disposto dal D.L. n. 188 d.d. 05.11.2012 (*Disposizioni urgenti in*

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

materia di Province e Città metropolitane) che, però, non è stato convertito in legge, perdendo efficacia ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La Legge n. 228 d.d. 24.12.2012 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013*) ha sospeso per un anno l'attuazione delle norme suindicate. In particolare, è stata disposta:

- la sospensione, fino al 31.12.2013, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23, commi 18 e 19, del D.L. 201/2011;
- la sostituzione, al citato art. 23, comma 16, delle parole “*31 dicembre 2012*” con le seguenti “*31 dicembre 2013*”;
- la sostituzione, all'art. 17, comma 4, del D.L. 95/2012, delle parole “*entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*” con le seguenti “*entro il 31 dicembre 2013*”;
- la sostituzione, all'art. 17, comma 10, D.L. 95/2012, delle parole “*all'esito della procedura di riordino*” con le seguenti “*in attesa del riordino, in via transitoria*”;
- la sospensione, fino al 31.12.2013, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del D.L. 95/2012.

Si è previsto, inoltre, che “*nei casi in cui una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del citato T.U. di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente*

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

fino al 31 dicembre 2013".

➤ **DELLA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL D.L. 201/2011 E DEL D.L. 95/2011.**

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 220/2013.

Medio tempore è stato promosso dalle seguenti Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Regione Lazio e Campania e dalle Regioni autonome Sardegna e Friuli Venezia Giulia, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20bis, 21 e 22 del decreto legge n. 201 d.d. 06.12.2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 d.d. 22.12.2011 e artt. 17 e 18 del decreto legge n. 95 d.d. 06.07.2012, convertito con modificazioni dall'art.1, comma 1, L. n. 135 d.d. 07.08.2012, che si è concluso con la declaratoria di:

- illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 14,15,16,17,18,19 e 20 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 214/2011;
- illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 18 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 135/2012;
- e, "*in via consequenziale*", illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 L. n. 87 d.d. 11.03.1953 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale*), dell'art. 23, comma 20 bis, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 214/2011.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 220 d.d. 03 luglio 2013, ha valutato l'incompatibilità dello strumento normativo del decreto legge, quale delineato e disciplinato dall'art. 77 della Costituzione, con le norme costituzionali ("*in specie, ai fini del presente giudizio, con gli artt. 117, secondo comma, lettera p e 133, primo comma*") che prescrivono

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

modalità e procedure “*per incidere, in senso modificativo, sia sull’ordinamento delle autonomie locali, sia sulla conformazione territoriale dei singoli enti, considerati dall’art. 114, primo e secondo comma, Cost., insieme allo Stato e alle Regioni, elementi costitutivi della Repubblica, ‘con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione’*”.

La trasformazione per decreto legge “*dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema*”.

Lo strumento normativo del decreto legge non è utilizzabile per introdurre “nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative”, né tantomeno per procedere “ad un riordino circoscrizionale globale, giacchè all’incompatibilità dell’atto normativo urgente con la prescritta iniziativa dei Comuni si aggiunge la natura di riforma ordinamentale delle disposizioni censurate, che introducono una disciplina a carattere generale dei criteri che devono presiedere alla formazione delle Province”.

In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni contenute nei decreti legge n. 201/2011 e 95/2012 che prevedevano la riforma delle funzioni e degli organi delle province.

L’efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013 comportava e deve comportare la decadenza *ex tunc* di tutti gli effetti prodotti dal comma 20 dell’art. 23 del decreto Salva Italia, non sussistendo, nelle fattispecie da esso regolate alcuna statuizione qualificabile come rapporto esaurito e, in quanto tale, unico limite alla retroattività della suddetta sentenza. **La decadenza avrebbe dovuto e deve colpire, quindi, tutte le gestioni commissariali poste in essere sulla base del citato comma 20 dell’art. 23 e**

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

tutti gli atti e provvedimenti adottati dai relativi commissari.

➤ **DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA 220/2013; DELLA LORO INCOSTITUZIONALITA' PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 77 E 136 DELLA COSTITUZIONE.**

Nonostante quanto evidenziato nel paragrafo che precede, veniva emanato il D.L. n. 93 d.d. 14.08.2013 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), che, all'art. 12, faceva salvi: 1) i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali adottati in applicazione dell'art. 23, comma 20, del D.L. n. 201/2011, ss.mm; 2) gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del decreto (17.08.2013), dei commissari straordinari di cui al comma 1. Prevedeva inoltre, al comma 3), la cessazione al 30.06.2014, delle gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'art. 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 4) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 115, terzo periodo della legge n. 228/2012 in materia di commissariamento ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 01.01.2014 e il 30.06.2014. 5) La sospensione, fino al 30.06.2014, dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, secondo e terzo periodo, del D.L. 95/2012, ss.mm..

Tale norma è incostituzionale per violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell'art. 136 Cost., in quanto l'art. 12 del decreto 93/2013 fa salvi gli effetti prodotti per il passato del comma 20 dell'art. 23 del decreto 2012/2011, dichiarato incostituzionale con sentenza n. 220/2013. Inoltre, alla suddetta violazione dell'art. 136 si somma la reiterata violazione dell'art. 77 Cost., poiché s'interviene nuovamente in tema di ordinamento provinciale con lo

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

stesso strumento (il decreto legge) che la Corte Costituzionale aveva bocciato per difetto di competenza normativa.

Nella fattispecie de qua, la violazione dell'art. 136 Cost. da parte dell'art. 12 del D.L. 93/2013 deriva dal suo contenuto meramente riproduttivo e dalla contemporanea violazione dell'art. 77 Cost..

Veniva, successivamente, approvato l'emendamento Bressa che sopprimeva l'art. 12 del D.L. 93/2013, che veniva però sostanzialmente riproposto, sia pur con piccole modifiche: l'art. 2 della legge di conversione n. 119/2013 prevede che: *"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonchè gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai medesimi commissari straordinari. 2. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"*.

La legge n. 147 d.d. 27.12.2013 (*Legge di Stabilità 2014*), all'art. 1, comma 441, prevede la cessazione, al 30.06.2014, delle gestioni commissariali di cui all'art. 2, comma 1, L. 119/2013, nonché quelle in applicazione della Legge 228/2012.

Anche in questo caso è stato violato il dettato costituzionale; valgano, sul punto, le considerazioni esposte con riferimento al D.L. 93/2013 (pag. 11 e l cpv. pag. 12) e quanto segue.

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

La giurisprudenza della Corte Costituzionale è assolutamente conforme in ordine al principio in base al quale *“l’art. 136 sarebbe violato ove espressamente si disponesse che una norma dichiarata illegittima conservi la sua efficacia, del pari contrastante col precetto costituzionale deve ritenersi una legge la quale, per il modo in cui provvede a regolare la fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato”*. *“L’opinione ... secondo la quale l’art. 136 della Costituzione, disponendo che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, avrebbe per destinatario solo chi è chiamato ad applicare la legge e non anche il legislatore, appare priva di fondamento. La disposizione costituzionale, invero, pone un divieto che non può non operare erga omnes: essa, infatti, non solo comporta che la norma dichiarata illegittima non venga assunta a criterio di qualificazione di fatti, atti o situazioni, ma impedisce anche, e necessariamente, che attraverso una legge s’imponga che fatti, atti o situazioni siano valutati come se la dichiarazione di illegittimità costituzionale non fosse intervenuta”* (sentenza Corte Costituzionale n. 88/1966). E, ancora, *“il rigore della norma dell’art. 136 della Costituzione, sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, ... toglie immediatamente la sua efficacia alla norma illegittima. E proprio in considerazione della fondamentale importanza per il nostro ordinamento giuridico di questo precetto costituzionale, la Corte trova altresì opportuno porre in rilievo che esso non consente compressioni o incrinature nella sua rigida applicazione”* (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza n. 73/1976).

Ciò nonostante, il Senato della Repubblica Italiana ha recentemente approvato il disegno di legge “Delrio” recante disposizioni su *“Città metropolitane, Province, unioni e fusioni di*

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

Comuni” che prevede un parziale riordino del modello dell’organizzazione pubblica sul territorio, rivedendo anche la distribuzione delle funzioni degli enti locali. Le Province, secondo il d.d.l. approvato, per ora, solo al Senato, opereranno quali enti con funzioni di area vasta, in attesa della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In particolare, vengono limitate le loro funzioni all’ambito del coordinamento di area vasta in tema di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, pianificazione dei servizi di trasporto, interventi sulle strade provinciali, attività di programmazione della rete scolastica, raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa degli enti locali e, al momento attuale, è altresì attribuita la funzione di gestione dell’edilizia scolastica e di controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità. Le altre funzioni, tra cui quelle delegate dallo Stato e dalle Regioni, vengono trasferite ai Comuni o alle unioni di Comuni. Ulteriori modifiche riguardano gli organi di direzione politica che vengono eletti sulla base di un procedimento di secondo grado.

Anche tale legge che configura la Provincia quale ente di secondo livello, qualora definitivamente approvata e promulgata, sarà incostituzionale per tutte le ragioni fin qui esposte e anche contraddittoria, in relazione all’obiettivo che essa intende perseguire, ossia il riordino dell’intervento pubblico sul territorio e la semplificazione dell’intermediazione pubblica in applicazione dei principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza.

Trattandosi di riforma avente ad oggetto le funzioni e gli organi della Provincia, e, quindi, di una “*trasformazione radicale dell’intero sistema*” (Corte Costituzionale, sentenza 220/2013), lo strumento della legge ordinaria non appare adeguato.

➤ **DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE**

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

AUTONOMIE LOCALI.

Le Regioni ricorrenti (*ut supra, sub* Della declaratoria di illegittimità costituzionale del D.L. 201/2011 e del D.L. 95/2012. Sentenza della corte Costituzionale n. 220/2013) non hanno asserito alcuna violazione dell'art. 117, comma I, Cost., ossia degli obblighi internazionali derivanti dalla ratifica della Carta Europea dell'Autonomia Locale (C.E.A.L.), sottoscritta a Strasburgo il 15.10.1985.

La Carta europea dell'Autonomia Locale è un trattato internazionale, il cui adattamento interno è avvenuto a mezzo di ordine di esecuzione, ossia con la legge statale 20.12.1989, n. 439. L'Italia si è impegnata a considerarsi pienamente vincolata da tutte le disposizioni della Carta, senza approfittare della disposizione dell'art. 12 C.E.A.L. che consentiva a ciascuno Stato parte la facoltà di vincolarsi, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, a venti paragrafi della Parte I della Carta e non a tutti.

L'art. 2 della Carta afferma che *"il principio dell'autonomia locale deve essere riconosciuto dalla legislazione interna e, per quanto possibile, dalla Costituzione"*.

La trasformazione della Provincia ad ente di secondo grado collide con l'art. 3 del paragrafo 2 C.E.A.L., secondo il quale il diritto dell'autonomia locale deve essere esercitato anche sulla base dell'elezione diretta delle assemblee o dei consigli locali.

La sottrazione di funzioni amministrative alle Province viola, altresì, il divieto di svuotamento delle funzioni amministrative esercitate dagli enti locali secondo il principio di sussidiarietà (artt. 4, paragrafi 3 e 4 C.E.A.L.).

E' noto, a questo proposito, come, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, dopo la riforma del Titolo V del 2001, le norme sui trattati internazionali costituiscano norme interposte nei giudizi di legittimità costituzionale, essendo il legislatore ordinario, statale e regionale, tenuto a rispettare, ai sensi dell'art. 117, I comma, Cost., i vincoli derivanti dagli

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

obblighi internazionali, anche di carattere pattizio (*ex mutis*, Corte Costituzionale, sentenza n. 348 d.d. 24.10.2007; sentenza n. 349 d.d. 24.10.2007). Il contrasto della legge in fase di approvazione in Parlamento determina, dunque (ancora una volta), l'illegittimità costituzionale della normativa interna per violazione dell'art. 117, I comma, Cost..

E' noto che il ridimensionamento delle Province italiane e di analoghi enti locali intermedi in altri Paesi europei (Francia, Belgio, Polonia, Danimarca, Grecia) ha dato origine, nel 2011, ad un procedimento di controllo politico in sede del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. La Commissione monitoraggio del Congresso, incaricata di compiere indagini Stato per Stato, ha espresso preoccupazione relativamente alle riforme adottate in Italia che aspirano ad eliminare gli enti locali di livello intermedio, riconoscendo ad essi il ruolo di "*anchor bodies for EU citizen*", ossia di punti fermi, pilastri, per i diritti dei cittadini europei, raccomandando una riforma organica, democratica e che mantenga l'elezione diretta, da parte dei cittadini, dei propri organi di governo.

Intervistato sul tema della soppressione delle Province italiane, in data 20.03.2012, il Presidente del Congresso, Keith Whitmore, ha valutato che la soppressione o il ridimensionamento delle Province sia di per sé non conforme allo spirito della C.E.A.L..

Se è vero, poi, che lo scopo perseguito con l'elezione indiretta del Consiglio provinciale è riconducibile al tentativo di trasformare la Provincia in un ente a tutti gli effetti con funzioni derivate, è altrettanto vero che il raggiungimento di tale scopo pare essere suscettibile di essere contraddetto proprio dall'individuazione di funzioni esclusive della Provincia e dall'impossibilità da parte dei Comuni di trasferire funzioni all'ente provinciale.

In conclusione, la riforma delle Province non solo è in contrasto con la C.E.A.L. ma risulta, di per sé contraddittoria.

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

➤ **DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 5 E 114 DELLA COSTITUZIONE.**

L'art. 5 Cost., stabilisce, come è noto, che *“la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; ...adeguа i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia”*. L'art. 114, dopo le modifiche ad esso apportate dalla riforma del 2001, afferma, a sua volta, che *“la Repubblica è costituita dai comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, aggiungendo che “i Comuni, le Province, le città Metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”*.

E' comunemente riconosciuto che l'art. 5 Cost., non a caso inserito tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale, ha una portata che trascende la materia dei rapporti tra lo Stato e i minori enti territoriali, ponendosi come una norma sul modo di essere della Repubblica, che esprime il carattere composito dell'ordinamento repubblicano, il quale, pur rimanendo unitario, accoglie al suo interno minori ordinamenti territoriali, espressione della capacità di autogovernarsi delle minori collettività territoriali nelle quali si articola l'unica collettività nazionale, ed eleva tali ordinamenti a elementi costitutivi della Repubblica. Gli enti territoriali dai quali, secondo la formula dell'art. 114, è costituita la Repubblica, non si configurano quali mere articolazioni periferiche e ausiliarie dell'amministrazione statale, come avveniva in epoca pre costituzionale, ma quali enti esponenziali di comunità territoriali, esistenti nella realtà sociale, prima e indipendentemente dal riconoscimento che ne fa l'ordinamento generale di tali comunità, che rappresentano e curano gli interessi mediante scelte relativamente indipendenti dagli indirizzi elaborati a livello centrale. L'autonomia locale menzionata dall'art. 5, appare, in questa prospettiva, come attributo delle stesse comunità territoriali e solo indirettamente e di riflesso dei rispettivi enti esponenziali, come, del resto,

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

esattamente si esprime l'art. 3 del T.U.E.L. che qualifica come autonome *"le comunità locali ordinate in comuni e province"*, attribuendo a tali enti la funzione di rappresentare la propria comunità, curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. Tale autonomia si risolve, secondo quanto è generalmente ammesso, nella possibilità, riconosciuta alle medesime collettività, di darsi un proprio indirizzo politico-amministrativo, anche diverso da quello dello Stato, nel quale si riflettano gli orientamenti politici prevalenti in seno alla singola collettività, eventualmente difformi da quelli maggioritari in ambito nazionale.

L'autonomia locale, così configurata, non può non implicare, come attributo essenziale, il carattere direttamente rappresentativo del corpo elettorale dell'organizzazione di governo dell'ente territoriale e, di conseguenza, l'elezione diretta da parte dello stesso corpo elettorale quanto meno del consiglio, che dell'Ente rappresenta l'organo di indirizzo politico-amministrativo. E' evidente, infatti, che solo la diretta investitura popolare può garantire che tale organo rifletta puntualmente gli orientamenti della collettività locale e che, attraverso di esso, si realizzi, pertanto, quell'autoamministrazione della stessa collettività che dell'autonomia territoriale è elemento indefettibile.

L'esigenza che l'organizzazione di governo locale tragga la sua investitura dall'elezione diretta da parte del corpo elettorale risulta, del resto, tanto più evidente, se si considera lo stretto legame che intercorre tra l'autonomia delle collettività locali e il principio democratico e della sovranità popolare enunciato dall'art. 1 Cost., come ha affermato la Corte Costituzionale: *"le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi ... si rifrangono in una molteplicità di situazioni e di istituti e assumono una configurazione talmente ampia da ricomprendere, certamente, il riconoscimento e la garanzia delle autonomie territoriali"*, a proposito delle quali *"risale alla Costituente la visione per la quale*

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

esse sono a loro volta partecipi dei percorsi di articolazione e diversificazione del potere politico strettamente legati, sul piano storico non meno che su quello ideale, all'affermarsi del principio democratico e della sovranità popolare". I "significativi elementi di discontinuità nelle relazioni tra Stato e Regioni" che sono stati introdotti dalla riforma del Titolo V, "non hanno intaccato le idee sulla democrazia, sulla sovranità popolare e sul principio autonomistico che erano presenti e attive sin dall'inizio dell'esperienza repubblicana", potendosi, semmai, dire che "il nucleo centrale attorno al quale esse ruotavano abbia trovato oggi una positiva eco nella formulazione del nuovo art. 114 Cost., nel quale gli enti territoriali autonomi sono collocati al fianco dello Stato, come elementi costitutivi della Repubblica quasi a svelarne, in una formulazione sintetica, la comune derivazione dal principio democratico e della sovranità popolare" (Corte Costituzionale, sentenza d.d. 12.04.2002, n. 106).

E' significativo, d'altra parte, che la stessa Corte Costituzionale, nell'affermare l'inammissibilità dell'istituzione, nel nostro ordinamento, di livelli di governo locale ulteriori rispetto a quelli previsti dalla costituzione, abbia individuato *"l'elemento che deve togliere ogni dubbio circa la natura di vero e proprio ente autonomo"* dell'ente esponenziale di una data collettività territoriale proprio nell'elezione a suffragio universale e diretto dell'organo di governo dell'ente *"che costituisce la forma più squisitamente politica di esercizio di quella sovranità che l'art. 1 Cost. attribuisce al popolo"* (in tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 107 d.d. 06.05.1976; Corte costituzionale, sentenza n. 876 d.d. 26.07.1988). L'elezione indiretta dei componenti di tale organo da parte degli organi dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'ente renderebbe, invece, l'ente stesso una mera *"struttura operativa dei Comuni"* non qualificabile come ente dotato di quell'autonomia politica che la Costituzione riserva agli enti

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

territoriali menzionati nell'art. 114 (Corte Costituzionale, sentenza n. 876 d.d. 26.07.1988).

Le Province sono configurate nella Costituzione quali enti esponenziali di comunità locali dotati di autonomia politica, carattere essenziale dei quali deve ritenersi l'elezione a suffragio universale e diretto quanto meno dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. Tale carattere, costituzionalmente necessario, non potrebbe e non può essere soppresso dal legislatore ordinario.

L'intera disciplina legislativa dettata per le province appare, d'altra parte, illegittima per la sua manifesta irragionevolezza, che ne determina il contrasto con l'art.3 Cost..

L'impossibilità di conseguire l'obiettivo del cd. taglio dei costi della politica, perseguito da tale riforma, appare certa, se si considera che i risparmi, meramente ipotizzabili, che deriverebbero dalla riforma sono destinati ad essere assorbiti dai costi che la riforma comporta per l'istituzione e il funzionamento di una serie di strutture amministrative, di livello regionale e sovracomunale, necessarie per lo svolgimento delle funzioni attualmente espletate dalle Province (come tra l'altro evidenziato dalla Corte dei Conti; si rimanda, sul punto, al paragrafo successivo).

Vi è da dire, poi, che il disegno di legge Delrio prevede un ampliamento del numero massimo di mandati consentito ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti (dagli attuali due a tre) e un significativo aumento, rispetto a quello attuale, del numero di consiglieri e assessori comunali. A fronte, quindi, dell'eliminazione dei componenti dei Consigli Provinciali (circa 2159), aumenteranno i seggi per i consiglieri comunali (+26.500 circa) e le cariche di assessore (+5000 circa).

L'incompatibilità a ricoprire cariche istituzionali riguarderà poi solo chi detiene cariche in "*enti pubblici territoriali con popolazione superiore ai 15 mila abitanti*", contro i cinquemila

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

attuali (v. art. 13, comma III, primo periodo, D.L. n. 138 d.d. 13.08.2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 d.d. 14.09.2011).

La riforma comporterà, per la spesa pubblica, un considerevole aggravio di costi. Da qui deriva un'irragionevolezza assoluta, soprattutto se rapportata al principale obiettivo che la riforma intende perseguire.

L'attribuzione, poi, ai Comuni del potere di eleggere i componenti degli organi di governo delle Province rischia di accentuare gli effetti negativi della riforma, soprattutto in quelle zone nelle quali, a causa della frammentazione della dimensione comunale e della presenza di molti Comuni di piccolissime dimensioni, non siano reperibili competenze e professionalità necessarie per affrontare adeguatamente i problemi dell'area vasta.

L'irragionevolezza delle soluzioni adottate fino ad oggi e di quelle in fase di approvazione appaiono, d'altronde, ancora più evidenti se si considera che non sarebbero mancate soluzioni alternative, che avrebbero potuto consentire di realizzare più agevolmente gli obiettivi di risparmio di spesa perseguiti, senza sacrificare l'autonomia degli enti territoriali garantiti dalla Costituzione: dall'accorpamento delle Province esistenti, specie laddove il loro numero è stato artificiosamente aumentato, per mere ragioni elettorali, nel periodo più recente, all'accorpamento degli uffici statali periferici, alla riduzione di quella miriade di enti pubblici, statali e locali, di carattere funzionale che non godono, a differenza degli enti territoriali, di garanzia costituzionale e le cui funzioni potrebbero e dovrebbero, ex art. 118 Cost., essere attribuite a questi ultimi. Una proposta di legge in tal senso è stata avanzata dall'Unione delle Province Italiane, la quale stima che la sua attuazione potrebbe comportare un risparmio di spesa, nel breve periodo, di circa 5 miliardi di euro.

Come ha affermato, in più occasioni, la Corte Costituzionale, il sindacato di legittimità delle

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

leggi ben può estendersi alla verifica della loro ragionevolezza e proporzionalità rispetto al fine perseguito dal legislatore (si vedano, per tutte, Corte Costituzionale, sentenza n. 326 d.d. 01.08.2008; sentenza n. 452 d.d. 21.12.2007).

➤ **DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI. D.D. 06.11.2013 RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE A.C.**

1542.

La Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha presentato alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati la relazione d.d. 06.11.2013, avente ad oggetto l'esame del d.d.l. A.C. 1542, in base alla quale *"dal punto di vista finanziario il disegno di legge si basa sull'assunto della invarianza degli oneri in quanto si tratterebbe di un passaggio di risorse e funzioni della Provincia ad altri enti territoriali. Una costruzione, questa, il cui presupposto appare però tutto da dimostrare nella sua piena sostenibilità. Infatti, non appaiono convincenti anzitutto la contemporaneità tra la progressiva soppressione della Provincia (risparmi) e la istituzione della Città metropolitana (oneri) e in secondo luogo il relativo parallelismo quantitativo. ... Si profilano, infine, dubbi sugli effettivi risparmi di scala conseguenti a tali processi di unificazione, essendo la struttura delle spese fortemente squilibrata sulla componente relativa agli oneri inderogabili. ... E' evidente che laddove la predicata transitorietà dovesse dilatarsi eccessivamente o addirittura radicarsi in attesa di nuove iniziative si perpetuerebbe una situazione di confusione ordinamentale certamente produttiva di inefficienze. D'altro canto, resta motivo di perplessità anche il carattere progressivo di una riforma di così poca incidenza sull'ordinamento della Repubblica. Tali argomentazioni rendono auspicabile ravvicinare la revisione costituzionale all'intervento normativo ordinario"*.

La Corte dei Conti ha altresì rilevato che, successivamente all'approvazione e all'entrata in

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

vigore del Decreto Salva Italia, si è interrotta, nelle Province, la crescita delle entrate “registrata nel 2011”; “sono emerse difficoltà nel controllo del saldo corrente di cassa, in quanto gli incassi per entrate correnti si sono ridotti in misura maggiore rispetto ai pagamenti delle spese correnti”. Dai dati di rendiconto del 2012, risulta che le riscossioni per entrate correnti siano diminuite del 7,75 per cento, mentre la flessione in conto competenza si attesta al 6 per cento.

E' da considerare, inoltre, a parere della Corte dei Conti, che “le Province continuano ad esistere e, quindi, necessiteranno almeno di una quota di spese generali per gli organi di direzione. Inoltre anche le spese logistiche (manutenzione, approvvigionamenti, etc.) difficilmente potranno essere totalmente eliminate”.

***** ***** *****

Tutto quanto premesso, gli odierni istanti, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati,

d e n u n c i a n o

l'illegittimità della gestione commissariale della Provincia di Belluno;

l'illegittimità della modifica della disciplina ordinamentale della Provincia, che comporta una “trasformazione radicale dell'intero sistema”, attuata mediante la legge ordinaria;

l'illegittima limitazione del diritto di voto di cui all'art. 48 della Costituzione;

la grave, reiterata, irragionevole nonché illegittima violazione degli articoli 1, 3, 5, 77, 114, 117, I comma, 136 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 2, 3, paragrafo 2 e 4, paragrafi 3 e 4 della Carta Europea delle Autonomie Locali;

i n v o c a n o

il diritto di esercizio del voto personale, eguale, libero e segreto, garantito inderogabilmente dall'articolo 48 della Costituzione e, per l'effetto

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

intimano e diffidano

il **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, Onorevole Avvocato Angelino Alfano, con sede in Roma, [REDACTED]

a provvedere, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 182 d.d. 07.06.1991 ss.mm., a fissare la data per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Belluno, nel primo turno elettorale possibile, in conformità a quanto disposto dall'art. 141 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

In difetto, verrà intrapresa ogni più opportuna azione nelle competenti sedi giudiziarie nazionali ed europee.

Con osservanza.

Tione di Trento - Belluno, 2 aprile 2014.

Avvocato Valeria Parolari

.....

Il presente atto, che viene trasmesso a:

- ≡ Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali;
- ≡ Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali;
- ≡ Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Ufficio I, Gabinetto del Capo Dipartimento;
- ≡ Ministero dell'Interno, Ufficio Stampa e Comunicazione;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Ufficio del Segretario Generale;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Dipartimento per gli Affari

AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24
38079 Tione di Trento (TN)
Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060
e-mail: valeria.parolari@gmail.com
pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

Regionali, le Autonomie e lo Sport;

- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport - Ufficio Stampa;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Dipartimento per le Riforme Istituzionali;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria Particolare;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Ufficio Stampa e del Portavoce;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Ufficio della Segreteria del Consiglio dei Ministri;
- ≡ Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano, Ufficio del Segretario Generale;
- ≡ Prefettura, Ufficio Territoriale della Provincia di Belluno,

viene sottoscritto dagli odierni istanti, i quali dichiarano di accettarne, condividerne e confermarne il contenuto:



AVVOCATO VALERIA PAROLARI

Viale Dante, 24

38079 Tione di Trento (TN)

Tel. 0465 324499 - Fax 0465 326060

e-mail: valeria.parolari@gmail.com

pec: valeria.parolari@pectrentoavvocati.it

